

Allegato A3

Procedure operative

Di ammissione all'intervento dei fondi rischi. Programma operativo regionale 2007 - 2013, Parte Fesr. Asse 1. Linea di intervento 1.2 "Ingegneria finanziaria". Azione 1.2.1 "sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità".

Articolo 1

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) e loro consorzi, rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, finanziariamente ed economicamente sane, in attività, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto e che appartengono ai seguenti settori di attività (classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici", limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0, nonché altri eventuali settori da individuare nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 2

Tipologie di investimento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) Investimenti materiali.

- Acquisto o costruzione di immobili destinati all'attività produttiva (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano purché direttamente connessi alla finalità dell'investimento). La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto/costruzione dell'immobile e dall'acquisto del terreno non può superare il 35% (trentacinque per cento); nella percentuale così definita, la quota parte attribuita all'acquisto dei terreni, non può superare il 10% (dieci per cento);
- Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.

b) Investimenti immateriali.

Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate.

c) Investimenti in Studi, Progettazioni, Consulenze.

Limitatamente a quelli affidati all'esterno e connessi con il programma di investimento. Sono esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni dalla data della domanda, l'importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 ovvero quelle sostenute dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata. Le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la presentazione della domanda potranno beneficiare esclusivamente dell'esenzione "de minimis".

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 36 mesi (trentasei mesi) dalla concessione della garanzia pena l'estinzione della stessa.

I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del completamento dell'investimento, comprovata da idonea documentazione/certificazione in relazione all'azione ammessa ai benefici. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente bando da parte delle PMI comporta l'automatica estinzione della garanzia concessa e l'applicazione delle norme, per quanto compatibili, stabilite in materia di sanzioni amministrative da calcolarsi sul valore della garanzia concessa. Per "valore della garanzia" si intende la differenza tra il costo di mercato e il costo agevolato. Il contenuto del presente comma è riferito esclusivamente alla quota parte di provvista pubblica.

Articolo 3

Caratteristiche tecniche delle operazioni

La concessione della garanzia è relativa alle seguenti operazioni di finanziamento:

- a) finanziamenti a medio-lungo termine, di durata compresa tra i diciotto e i 120 (centoventi) mesi;
- b) prestiti partecipativi.
- c) locazioni finanziarie.

Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo delle imprese garantite.

La singola garanzia non potrà superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento.

Articolo 4

Richieste di ammissione

Le richieste di ammissione alla garanzia dei Fondi rischi devono essere inoltrate dalle PMI beneficiarie direttamente ai Confidi e redatte su apposito modulo predisposto da questi ultimi. Alla richiesta sono allegati gli ultimi due bilanci d'esercizio approvati, corredati dall'eventuale relazione della società di revisione. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 24 (ventiquattro) mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale.

Non possono essere concesse garanzie in favore di società che controllino una PMI già beneficiaria delle garanzie dei fondi, siano controllate da tale PMI o dalla medesima società che controlla questa ultima, per un'esposizione complessiva dei fondi nei confronti delle predette società superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo.

Articolo 5

Istruttoria delle richieste di ammissione

I Confidi assegnano alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Le istruttorie dovranno essere deliberate entro 45 (quarantacinque) giorni (solari e consecutivi), salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso l'istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni (solari e consecutivi) dal ricevimento dell'istanza.

I Confidi comunicano in forma scritta alle imprese destinatarie della garanzia l'ammissione all'intervento dei fondi rischi ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

L'ammissione alla garanzia è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico dei fondi.

La garanzia alle PMI dovrà essere offerta in modo tale da garantire una agevolazione alle stesse non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del costo medio di mercato della relativa operazione, così come previsto dalla Circolare n. 414 del 4 ottobre 2005 del MCC al netto di eventuali oneri accessori fissi quali spese di istruttoria e quote associative nel limite massimo dell'1% (uno per cento) della garanzia concessa qualora trattasi di garanzia sussidiaria.

La valutazione dei progetti dovrà riguardare:

- L'efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti;
- La congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto;
- La ricaduta sul sistema produttivo locale;
- La capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
- La rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento;
- Le sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria;
- La qualificazione dell'occupazione;
- La validità tecnico-economica e completezza della progettazione;
- L'aderenza alla tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione;
- L'adeguatezza dello schema organizzativo e della professionalità disponibili rispetto agli obiettivi progettuali;
- La qualità progettuale con riferimento alle potenzialità di valorizzazione del servizio/ricerca/innovazione;
- Il grado di innovatività dell'operazione o del progetto e delle metodologie rispetto agli obiettivi da raggiungere e l'originalità dei risultati attesi in termini di rilevanza scientifica, fattibilità tecnica, capacità di generare nuova conoscenza o applicare conoscenze esistenti in modo innovativo;
- Il grado di integrazione con altri interventi;

mentre, nell'ambito del principio di pari opportunità e non discriminazione:

- Il coinvolgimento di imprese a titolarità femminile, giovanile, di lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili;
 - L'informazione e la sensibilizzazione rivolta alle donne e alle fasce più deboli della popolazione;
- e, in ordine alla sostenibilità ambientale:

- La premialità a progetti in cui saranno dimostrati, nell'ordine, un impatto ambientale positivo, l'assenza di impatto ambientale o una sua mitigazione.

I Confidi, a tale proposito, dovranno confermare la sussistenza degli elementi richiesti avvalendosi di un apposito dossier predisposto dal soggetto richiedente contestualmente alla presentazione della domanda.

Articolo 6

Escussione della garanzia

La garanzia potrà essere escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento nei casi e con le modalità previste dalla circolare n. 508 del 5 dicembre 2007 del Mediocredito Centrale in quanto compatibili con le convenzioni in essere tra i Confidi e i soggetti finanziatori.

L'imputazione al fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero.

Tutte le somme recuperate tra la data di insolvenza e la data di pagamento delle perdite (dedotte le spese legali sostenute per il recupero) saranno ripartite fra il fondo ed il soggetto finanziatore.

In ogni caso, il Confidi può deliberare l'imputazione della perdita al fondo per irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa alla Regione una relazione dettagliata sulle attività di

recupero svolto, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per un recupero del credito, e che la medesima Regione esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione.

Ai sensi del paragrafo 5.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in caso di escussione della garanzia, il Confidi attiverà le procedure più opportune per il recupero della somma, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario.

Resta inteso che, qualora sia accertato dalla Regione che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l'inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento da parte del Confidi, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Confidi sarà obbligato a riversare al fondo una penale pari al 20% (venti per cento) della perdita definitivamente accertata.